



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



Prot. n. 54391/2020

Torino, 30 marzo 2020

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO

LORO SEDI

e, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DEL PIEMONTE

TORINO

**OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - *Precisazioni***

Si fa seguito alla nota prot. n. 53302-2020 del 27 marzo 2020, pari oggetto, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si comunica, al riguardo, che il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, allo scopo di uniformare l'attività di accertamento e contestazione degli illeciti di cui all'art. 4 del Decreto Legge citato, con nota prot. n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020 e prot. n. 300/A/2417/20/115/28 del 28 marzo 2020, ha fornito le prime disposizioni operative che gli organi accertatori sono tenuti ad osservare nell'espletamento delle procedure di contestazione degli illeciti in argomento.

Nelle more di ulteriori approfondimenti si trasmettono in allegato le citate note con preghiera di tenere conto delle prescrizioni operative fornite dal Ministero.

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.

IL PREFETTO  
(Palomba)



Cofa dell'Ava  
# Tu  
[Signature]



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Prot. n.300/A/2417/20/115/28

Roma, 28 Marzo 2020

OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. *Precisazioni.*

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO   LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME   TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA   AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE   LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA   LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA   LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI   LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale   ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria   ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI   ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PS   ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI   ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA   ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO   CESENA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Si fa seguito alla nota prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, pari oggetto, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati in questa prima fase di applicazione, si forniscono le seguenti precisazioni:

a) Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente.

b) Per la Polizia di Stato, gli stampati modello "352" che sono stati inoltrati a corredo della circolare, possono essere utilizzati anche da Uffici/Reparti diversi dalla Specialità Polizia Stradale, a cui sono stati affidati in carico. Solo in questo caso, la successiva attività di gestione dei verbali potrà essere curata dalle Sezioni di Polizia Stradale, anche se l'accertamento della violazione è stato effettuato da personale dipendente da altri Uffici della Polizia di Stato. Pertanto l'utilizzo di stampati diversi dal modello "352", comporterà, viceversa, che tutte le attività successive alla contestazione e verbalizzazione dovranno essere curate direttamente dagli Uffici/Reparti da cui dipende il personale che ha accertato l'illecito.

c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito.<sup>1</sup> La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la

<sup>1</sup> Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 202 CDS così come richiamate dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione ( versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

violazione, secondo le procedure della L. 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo us.

d) I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell'art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forigione  
*A. Forigione*

PG





# Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020



OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
  - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
  - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
  - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
  - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
  - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all'articolo 4 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

L'articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte di tutti gli illeciti relativi a fatti accertati in precedenza, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

## 1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

euro 3.000,00) ammette il **pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a **euro 400,00**. Si applicano sempre le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%**, come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (*la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall'art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020*). La somma da pagare in forma agevolata è di **euro 280,00**.

## 2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il **pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a **euro 533,33**. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%** quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

## 3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

La **competenza ad accertare** gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La **competenza ad irrogare le sanzioni amministrative**, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di **accertamento e di contestazione immediata** degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a cui dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche o integrazioni per rendere l'illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.

#### 4 Modalità di pagamento

Il DL stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può avvenire, alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, **come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario** sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale<sup>(1)</sup>.

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

## 5 Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

La presente non disciplina l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività che il DL all'articolo 4 comma 2 prevede per alcuni dei casi descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).

Non disciplina neppure il declassamento a violazione amministrativa dei fatti reato accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quali si rimanda a specifiche direttive.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

F. B. G. G.  
A. G. G.

PG/pl

<sup>(1)</sup> Per la Polizia di Stato si allega il fac simile di mod. 352 PolStr, nella doppia versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che, come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire (preferibilmente tramite email o PEC) la prova dell'avvenuto pagamento per interrompere il procedimento sanzionatorio (allegati 1 e 2).



FAC SIMILE - per illecito commesso utilizzando un veicolo

Mod. 352 Pol. Str.



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.

SEZIONE POLIZIA STRADALE

di MILANO

Reparto (1)

usare  
solo  
modelli  
numerati

In Data [ ]/[ ]/[ ] alle ore [ ]:[ ] al Km [ ] della strada Tipo [ ] Numero [ ]  
 I.v.c. [ ] Strada (V) [ ]  
Comune [ ] Prov. [ ] Codice [ ]

Nei sottoscrilli (1) [ ] (2) [ ]

1 TRASGRESSORE: Cogn. ROSSI  
Nome MARIO C.F. P.I. [ ] nato il 01/01/1980  
Nato/a a MILANO Prov. MI Stato ITA  
Residente a MILANO Prov. MI CAP 20155 Stato ITA  
Indirizzo BIAZZA PREALPI 1 M F PG  
Patente Cal. B Num. MI0000000000X rilasciata il 01/01/2000 Prov. MI Stato ITA  Uso Lenti  
Tipo Veicolo A T V V Targa X X 0 0 0 X X Stato ITA MCPC Kg [ ] Tara Kg [ ] Peso Acc. Kg [ ]  
Tipo Veicolo [ ] Targa [ ] Stato [ ] MCPC Kg [ ] Tara Kg [ ] Peso Acc. Kg [ ]

OBBLIGATO IN SOLIDO  C/C  Loc  Prop. Cogn. [ ]  
Nome [ ] C.F. P.I. [ ] nato il [ ]/[ ]/[ ]  
Nato/a [ ] Prov. [ ] Stato [ ]  
Residente a [ ] Prov. [ ] CAP [ ] Stato [ ]  
Incarico [ ] M F PG

Verale a seguito di incidente con solo danni  con feriti   
2 ha violato: CDS  L. 727/78  1) Vel.  Rim.  [ ] / [ ] / [ ]  
ALTRE Norme  D.L. 19/2020 2) Vel.  Rim.  [ ] / [ ] / [ ]  
Neoprenato SI  NO  3) Vel.  Rim.  [ ] / [ ] / [ ]  
Disposizione inderogabili ART. 4 COMMA 1 D.L. 19/2020 - IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA VIOLAVA LE 4 Totale da pagare  
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3 Punti decurtati  
e 5 3 3 3 3 pagato  0  
e [ ] [ ] [ ] [ ] pagato  [ ]  
e [ ] [ ] [ ] [ ] pagato  [ ]  
e 5 3 3 3 3 Tot. punti 0

PRESCRIZIONI ATTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, LASCIANDO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO IL PROPRIO DOMICILIO/DIMORA. RISULTAVA INFATTI CHE FOSSE IN ATTO UNO SPOSTAMENTO (scegliere le voci che ricorrono): NON INDIVIDUALE E/O NON MOTIVATO DA ESIGENZE LAVORATIVE - DA SITUAZIONI DI NECESSITA' O URGENZA - DAMOTIVI DI SALUTE O DA ALTRE SPECIFICHE RAGIONI UTILIZZANDO UN VEICOLO. E' AMMESSO PAGAMENTO CON SCONTO 30% ENTRO 30 GIORNI. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO E DEVE RECARE NELLA CAUSALE IL NUMERO DEL VERBALE E LA PROVINCIA DI ACCERTAMENTO.

Il trasgressore dichiara DICHIARAZIONI TRASGRESSORE

5 (v. retro)  E' AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA  E' AMMESSO PAGAMENTO ENTRO 30GG  NON E' AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA  
5a MODALITA' DI PAGAMENTO per violazioni diverse dal CDS e L. 727/78 (v. retro) bonifico bancario a favore IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato a Tesoreria Centrale Roma  
6 RICORSI (v. retro) 6a al PREFETTO di [ ] in alternativa al 6b GIUDICE DI PACE di [ ] al 6c PREFETTO  
7 OBBLIGO DI ESIBIZIONE (ART. 180/8 CDS - v. retro) SI  NO   
8 SANZIONI ACCESSORIE: SI  NO   
 Sospensione patente  Ritiro patente  Sospensione carta circolazione  Ritiro carta circolazione  Fermo amm.vo  Sequestro amm.vo  Altro  
9 IMPORTO CAUZIONE o PAGAMENTO OLTRE 60 gg. (v. retro) viol. 1) [ ] viol. 2) [ ] viol. 3) [ ]  
10 IMPORTO ULTERIORMENTE RIDOTTO PER PAGAMENTO ENTRO 5 GG viol. 1) EURO 373,34 viol. 2) [ ] viol. 3) [ ]  
 quale pagamento in misura ridotta  versata a titolo di cauzione

SOTTOSCRIZIONI  
Il Trasgressore [ ] Accertatore 1 [ ]  
l'obbligo in solido [ ] Accertatore 2 [ ]

(1) Parte riservata all'ufficio Notificato Contravv.  Notificato Obbl.  N° Bollet. [ ]

COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE - Prot 0000847 del 31/03/2020 Tit 15 Cl Fasc

